

	REPERTORIO N.20316	RACCOLTA N.15656 =
	===== VERBALE =====	
	===== REPUBBLICA ITALIANA =====	
	L'anno duemilaventitrè, il giorno quindici del mese di feb-	
	braio. =====	
	===== (15 febbraio 2023) =====	
	In Macomer nel mio studio. =====	
	Avanti a me Dottor GIANNI FANCELLO , Notaio in Macomer, con	
	studio al Corso Umberto I, numero 112, iscritto nel Collegio	
	Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Orista-	
	no. =====	
	===== E' PRESENTE =====	
	- Signor SOTGIU VINCENZO , nato in Austis, il 7 febbraio 1952,	
	residente in Austis Via Limbara numero 27, cantoniere, iden-	
	tificato con documento carta di identità numero AU4546080,	
	rilasciata dal Comune di Austis, in data 28 aprile 2015, va-	
	lida fino alla data del 7 febbraio 2026, Presidente del Con-	
	siglio Direttivo della Associazione denominata "Pubblica As-	
	sistenza Croce Verde Austis Organizzazione di Volontariato -	
	E.T.S." o anche in forma breve "Pubblica Assistenza Croce	
	Verde Austis ODV - ETS" , con sede in Austis (NU), Via Roma	
	numero 6, codice fiscale 90002880913, Associazione dotata di	
	personalità giuridica di diritto privato, in forza della de-	
	terminazione numero 626/2009 adottata in data 25 giugno 2009	
	dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione Auto-	

	noma della Sardegna, pubblicata sul B.U.R.A.S. numero 24, del	
	25 luglio 2009, iscritta nel Registro regionale delle persone	
	giuridiche con il numero 118, domiciliato per la carica pres-	
	so la sede della suddetta Associazione, munito degli occor-	
	renti poteri necessari per la firma del presente atto, al me-	
	desimo derivanti dal vigente Statuto. =====	
	Il comparente suddetto, della cui identità personale e poteri	
	di firma io Notaio sono certo, =====	
	===== Premesso =====	
	- che con verbale dell'assemblea dei soci, da me Notaio rice-	
	vuto in data 30 ottobre 2020, repertorio numero 16467/12530,	
	registrato a Nuoro in data 27 novembre 2020, al numero 3595,	
	veniva deliberata l'adozione nuovo statuto per adeguamento	
	alle nuove normative del Terzo Settore; =====	
	- che con il medesimo verbale l'assemblea degli associati da-	
	va mandato al legale rappresentante dell'Associazione per ap-	
	portare al suddetto verbale ed allegato Statuto quelle modi-	
	fiche che fossero eventualmente richieste per ottenere l'i-	
	scrizione nei competenti Pubblici Registri; =====	
	- che a seguito degli interventi degli Enti preposti alla ve-	
	rifica della regolarità degli statuti e della loro conformità	
	al CTS, l'Organo Amministrativo con il presente verbale in-	
	tende apportare allo statuto dell'Associazione tutte le modi-	
	fiche necessarie al fine di poter ottenere l'iscrizione nel	
	Registro del Terzo Settore. =====	

	===== Tutto ciò premesso: =====	
	Avendo io Notaio aderito alla fattami richiesta, il comparen-	
	te Signor SOTGIU VINCENZO , nella sua qualità di Presidente	
	del Consiglio Direttivo, chiedendomi di darne atto nel pre-	
	sente verbale, delibera quanto segue: =====	
	* di modificare gli articoli dello statuto in conformità alle	
	prescrizione emanate dalle competenti Autorità; =====	
	- di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il	
	nuovo testo dello statuto, composto da numero 35 (trentacin-	
	que) articoli, comprensivi delle intervenute modifiche, che,	
	omessane la lettura da parte di me Notaio, per espressa di-	
	spesa avutane dal comparente, si allega al presente verbale	
	sotto la lettera "A" , per farne parte integrante e sostanzia-	
	le e verrà depositato e pubblicato ai sensi e termini di Leg-	
	ge; =====	
	Le spese del presente verbale sono a carico dell'Associazione	
	per il quale si chiede l'esenzione dell'imposta di Registro e	
	di Bollo ai sensi dell'Art.82 comma 3 e 5 del CDTS (D.Lgs	
	117/2017). =====	
	Null'altro essendovi da dichiarare, il comparente dichiara	
	chiusa la seduta alle ore diciassette e cinquanta. =====	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto	
	parte da me e parte da persona di mia fiducia in quattro pa-	
	gine, compresa la presente, di un foglio da me letto, al com-	
	parente che lo ha pienamente approvato. =====	

[illegible]

Allegato "A" al numero 20316 di REPERTORIO ed al numero 15656 di RACCOLTA		
	===== STATUTO =====	
	===== TITOLO I =====	
	===== PROFILI GENERALI =====	
	===== Art. 1 - Denominazione, sede e emblema =====	
	E' costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Vo-	
	lontariato ai sensi dell'art.32 e ss del D.Lgs. 3 luglio	
	2017 n.117 (di seguito Codice del Terzo Settore o in breve	
	C.T.S.) l'Associazione riconosciuta denominata "Pubblica As-	
	sistenza Croce Verde Austis Organizzazione di Volontariato -	
	E.T.S." o anche in forma breve "Pubblica Assistenza Croce	
	Verde Austis ODV - ETS", con sede in Austis; in questo statu-	
	to successivamente indicata anche come "Associazione". =====	
	L'emblema dell'Associazione è costituito da uno standardo di	
	colore bianco con al centro doppi cerchi concentrici, all'in-	
	terno dei quali trovasi la scritta ODV - ETS ORGANIZZAZIONE	
	DI VOLONTARIATO e Croce Verde Austis e una croce verde cen-	
	trale con piccola croce tricolore nel secondo spazio del cer-	
	chio determinato partendo in senso orario. =====	
	L'utilizzo della dicitura Ente del Terzo Settore o l'acronimo	
	ODV potrà essere utilizzato subordinatamente all'iscrizione	
	presso il Registro Unico del Terzo Settore. =====	
	===== Art. 2 - Principi associativi fondamentali =====	
	L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per at-	
	tività in favore della comunità e del bene comune e si ispira	
	ai principi costituzionali della solidarietà e della parteci-	

	pazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. ====	
	L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una	
	o più attività di interesse generale tra quelle previste nel-	
	l'art. 5, C.1 C.T.S. , avvalendosi delle prestazioni dei vo-	
	lontari associati. =====	
	L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria strut-	
	tura associativa sui principi della democrazia, sulla eletti-	
	vità e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità	
	delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di	
	volontariato, così da intendersi quella prestata in modo per-	
	sonale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche in-	
	diretto, ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via e-	
	scclusiva o principale, di attività di interesse generale pre-	
	valentemente in favore di terzi e alla generalità della popo-	
	lazione. =====	
	===== Art. 3 - Scopi associativi =====	
	L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnova-	
	mento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nel-	
	l'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la	
	realizzazione di una società più giusta e solidale anche at-	
	traverso il riconoscimento dei diritti della persona e la lo-	
	ro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la	
	tutela dei diritti dei cittadini. =====	
	L'Associazione assume, in particolare, il compito di: =====	

	a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a	
	contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e	
	culturale; =====	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare biso-	
	gni collettivi ed individuali attraverso i valori della soli-	
	darietà; =====	
	c) contribuire all'affermazione dei principi della solida-	
	rietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale del-	
	la collettività; =====	
	d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la parteci-	
	pazione attiva dei cittadini; =====	
	e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita	
	associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività	
	di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle	
	persone e della collettività; =====	
	f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel	
	settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione ci-	
	vile ed in quello della disabilità; assumere iniziative di-	
	rette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative	
	di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali; =====	
	g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre asso-	
	ciazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il	
	perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal pre-	
	sente statuto. =====	
	===== Art. 4 - Attività =====	

	Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione	
	esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività	
	di interesse generale: =====	
	A. Interventi e prestazioni sanitarie di cui all'art. 5, c.1,	
	lett. b) C.T.S.; =====	
	B. Interventi servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e	
	2, della Legge 8 novembre 200, n.328, e successive modifica-	
	zioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge	
	5 febbraio 1992, n. 104, e della Legge 22 giugno 2016 n.112 e	
	successive modificazioni, di cui all'art. 5, c.1, lett. a)	
	C.T.S.;; =====	
	C. prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successi-	
	ve modificazioni, di cui all'art. 5, c.1, lett. c) C.T.S.; ==	
	D. Organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'art. 5, co.1, lett i) del CTS; =====	
	E. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-	
	limenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	

	interesse generale di cui all'art. 5, co.1, lett u) del CTS. =	
	1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo	
	settore, anche attività diverse da quelle di interesse gene-	
	rale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali	
	rispetto alle attività di interesse generale e principali. ==	
	2. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Con-	
	siglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere	
	dell'assemblea dei soci in materia. =====	
	3. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal	
	Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative	
	in materia di svolgimento di tali attività. =====	
	In particolare l'Associazione si propone di svolgere i se-	
	guenti servizi e attività: =====	
	- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza; =====	
	- servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulan-	
	za e mezzi speciali; =====	
	- gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;	
	- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educa-	
	zione, nonché attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa; =====	
	- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori	
	di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di	
	vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali an-	
	che in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche	
	amministrazioni; =====	

	- iniziative di tutela dell'ambiente; interventi e servizi	
	finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condi-	
	zioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale	
	delle risorse naturali; =====	
	- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	di attività di interesse generale, nonché di tutela della	
	propria memoria storica, attraverso la conservazione e la va-	
	lorizzazione del patrimonio documentale; =====	
	- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione	
	dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla pro-	
	grammazione del loro soddisfacimento; =====	
	- organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi	
	conseguenti al precedente punto; =====	
	- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assisten-	
	ziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane,	
	con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di	
	difficoltà; =====	
	- promozione, organizzazione e gestione di attività di colla-	
	borazione ed accoglienza internazionale; =====	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli della non violenza e della difesa non armata; =====	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e po-	
	litici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di	

	aiuto reciproco; =====	
	- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle atti-	
	vità sociali. =====	
	Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione	
	può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta	
	quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti	
	dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti	
	del terzo settore. =====	
	===== Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito =====	
	L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sul-	
	l'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti	
	e delle persone aderenti agli Enti associati. =====	
	L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo	
	nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rim-	
	borsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Con-	
	siglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di	
	tipo forfettario. L'Associazione può assumere lavoratori di-	
	pendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di	
	altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo rego-	
	lare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specia-	
	lizzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavora-	
	tori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50%	

	(cinquanta per cento) del numero dei volontari, o alla mag-	
	giore o minore soglia eventualmente risultante dalle modifi-	
	cazioni alla normativa attualmente vigente per le organizza-	
	zioni di volontariato. =====	
	I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le ma-	
	lattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontaria-	
	to, nonchè per la responsabilità civile verso terzi. =====	
	===== TITOLO II =====	
	===== SOCI =====	
	===== Art. 6 - Requisiti =====	
	1. Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono	
	presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. =====	
	Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche	
	e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituziona-	
	li della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimen-	
	to. Possono, inoltre, far parte dell'Associazione anche altri	
	Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione	
	che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento	
	del numero delle ODV associate. =====	
	Il Consiglio Direttivo, esamina entro 60 (sessanta) giorni le	
	domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o me-	
	no delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In	
	caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro	
	dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi	
	ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla	

	deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione. ====	
	2. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette	
	persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel	
	caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero de-	
	gli associati divenisse inferiore a quanto indicato esso deve	
	essere integrato entro un anno. =====	
	3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
	può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando	
	in ogni caso il diritto al recesso. =====	
	4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quo-	
	ta associativa. =====	
	===== Art. 7 - Diritti =====	
	Gli associati hanno il diritto di: =====	
	a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condi-	
	zione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno	
	3 (tre) mesi. =====	
	b) elettorato passivo; =====	
	c) essere informati di tutte le attività ed iniziative	
	dell'Associazione, e di parteciparvi; =====	
	d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale di-	
	ritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consi-	
	glio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo	
	dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato	

	presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona in-	
	dicata dal Consiglio Direttivo. =====	
	2. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento	
	dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che	
	gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della	
	quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del di-	
	ritto di voto in Assemblea il quale potrà essere esercitato a	
	condizione che siano iscritti nel libro degli associati da	
	almeno 3 (tre) mesi. =====	
	I soci volontari si impegnano a prestare la propria opera in	
	modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro,	
	neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento	
	dei compiti loro demandati dall'Associazione. =====	
	I soci iscritti all'Associazione da meno di 3 (tre) mesi non	
	hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convo-	
	cazione e di eleggere le cariche associative. =====	
	Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente	
	esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita asso-	
	ciativa, così come la possibilità di trasferire la quota as-	
	sociativa a qualunque titolo. =====	
	===== Art. 8 - Doveri =====	
	I soci sono tenuti a: =====	
	A) svolgere il proprio compito con preciso senso di responsa-	
	bilità, mantenendo il segreto professionale, e tenendo un	
	comportamento decoroso; =====	

	B) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli	
	organi associativi; =====	
	C) essere in regola con il versamento della quota associativa	
	ed effettuare un minimo di 3 (tre) turni al mese salvo giu-	
	stificati motivi da comunicare per iscritto al Consiglio Di-	
	rettivo; =====	
	D) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagi-	
	ne dell'Associazione; =====	
	E) non entrare nella sede sociale con emblemi o simboli che	
	possano raffigurare partiti politici e/o movimenti religiosi;	
	F) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;	
	G) indossare la divisa con il segno distinto dell'associazio-	
	ne e relativa qualifica durante il servizio. =====	
	Ogni equipaggio è responsabile della sede, dei mezzi e di	
	qualsiasi decisione che si dovrà adottare in caso di pronto	
	intervento e deve compilare in modo chiaro e completo l'appo-	
	sito foglio di richiesta di intervento ed in particolare deve:	
	I) accertarsi dell'efficienza dei mezzi; =====	
	II) accertarsi dell'attrezzatura interna dell'ambulanza; =====	
	II) lasciare a fine intervento il mezzo efficiente per l'in-	
	tervento successivo; =====	
	IV) compilare in modo chiaro e completo l'apposito foglio di	
	viaggio ed ogni altra eventuale documentazione; =====	
	V) provvedere alla pulizia dei locali ed accertarsi che gli	
	stessi siano in perfetto ordine. La sede non può essere usata	

	a scopi diversi da quelli istituzionali e non vi si può svol-	
	gere propaganda politica e/o proselitismo religioso. =====	
	Gli autisti soccorritori devono: =====	
	I) essere iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi;	
	II) essere muniti della regolare patente di guida ed essere	
	in regola con la normativa vigente del Codice della Strada; ==	
	III) aver superato l'esame di guida effettuato da un'apposita	
	commissione autisti prevista dal regolamento interno. =====	
	===== Art. 9 - Incompatibilità =====	
	Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono	
	con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma. =	
	===== Art. 10 - Perdita della qualità di socio =====	
	La qualità di socio si perde: =====	
	a) per morosità; =====	
	b) per decadenza; =====	
	c) per esclusione delibera dal Consiglio Direttivo; =====	
	d) per recesso; =====	
	e) per morte. =====	
	A) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro	
	il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato	
	la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.	
	B) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga	
	a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9. =====	
	C) Perde la qualità di socio per esclusione, deliberata dal	
	Consiglio Direttivo , il socio che, avendo gravemente violato	

	una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompati-	
	bile il mantenimento del rapporto associativo. =====	
	D) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia	
	dato comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi ri-	
	spetto alla chiusura dell'esercizio sociale dell'anno in cor-	
	so, di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio re-	
	ceduto è comunque tenuto al versamento della quota associati-	
	va relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato	
	esercitato. =====	
	Il socio sottoposto al provvedimento di cui alla lettera c),	
	deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre	
	le proprie ragioni difensive. Contro detto provvedimento, il	
	socio può presentare ricorso all'assemblea, da inviarsi al	
	Presidente dell'Associazione, entro un mese dalla comunica-	
	zione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con	
	avviso di ricevimento o PEC. =====	
	I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi	
	dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.	
	Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del	
	termine fissato per il pagamento. =====	
	===== TITOLO III =====	
	===== ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE =====	
	===== Art. 11 - Scritture contabili e bilancio =====	
	L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione	
	dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e	

	per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini	
	della redazione del bilancio. =====	
	Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale,	
	rendiconto gestionale e relazione. Nella relazione oltre ad	
	illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e fi-	
	nanziario e le modalità di perseguimento delle finalità sta-	
	tutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secon-	
	dario e strumentale delle attività diverse da quelle di inte-	
	resse generale svolte ai sensi dell'art. 4 dello statuto. ====	
	Qualora le entrate dell'associazione risultino essere infe-	
	riori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero ze-	
	ro), o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle mo-	
	dificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti	
	del terzo settore, è facoltà dell'associazione rappresentare	
	il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per	
	cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere se-	
	condario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.	
	4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al	
	rendiconto per cassa. =====	
	L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendicon-	
	ti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nel-	
	l'anno. =====	
	Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazio-	
	nale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste	
	dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso in Regione, ed	

	al coordinamento nazionale di appartenenza dell'Associazione.	
	===== Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate =====	
	L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo	
	di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. =====	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite: =====	
	a. dalle quote degli aderenti, stabilite dal Consiglio Diret-	
	tivo con apposita delibera; =====	
	b. da contributi di privati; =====	
	c. da rimborsi derivanti da convenzioni; =====	
	d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati fi-	
	nalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; =====	
	e. da donazioni, lasciti testamentari e oblazioni; =====	
	f. da rendite patrimoniali e finanziarie; =====	
	g. da attività di raccolta fondi; =====	
	h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo	
	gratuito a fini di sovvenzione; =====	
	i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volonta-	
	ri curata direttamente dall'associazione; =====	
	j. =====	
	l. da proventi derivanti da attività di interesse generale	
	svolte quali attività secondarie e strumentali. =====	
	===== Art. 13 - Patrimonio =====	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di	
	cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgi-	
	mento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di	

	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====	
	L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiret-	
	to, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della nor-	
	mativa vigente in materia per le organizzazioni di volonta-	
	riato e gli enti del terzo settore. =====	
	===== Art. 14 - Bilancio sociale =====	
	Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno il Consiglio	
	Direttivo approva al bozza del bilancio di esercizio da sot-	
	toporre all'assemblea degli associati entro il 30 (trenta) a-	
	prile per la definitiva approvazione. =====	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei	
	documenti del bilancio di esercizio. =====	
	Laddove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ri-	
	corrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro	
	i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio,	
	predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea	
	degli associati entro il 30 (trenta)aprile di ciascun anno	
	per la definitiva approvazione. =====	
	===== TITOLO IV =====	
	===== ORGANI ASSOCIATIVI =====	
	===== Art. 15 - Organi =====	
	Sono organi dell'Associazione: =====	
	a. l'Assemblea dei soci; =====	
	b. il Consiglio Direttivo; =====	

	c. l'Organo di Controllo, ove costituito ai sensi dell'art.	
	30 del Codice del Terzo settore; =====	
	d. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla	
	normativa sul terzo settore; =====	
	e. il Collegio dei probiviri. =====	
	Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano	
	rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a	
	contenuto patrimoniale con l'Associazione. =====	
	Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Organo	
	di Controllo e del revisore legale, non può essere attribui-	
	to alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettiva-	
	mente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini	
	dello svolgimento della funzione. =====	
	===== Art. 16 - Assemblea =====	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita	
	dai soci dell'Associazione. =====	
	Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano	
	tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. =====	
	===== Art. 17 - Convocazione =====	
	L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di	
	avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, u-	
	nitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubbli-	
	cato sul sito dell'associazione. =====	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'or-	
	dine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione	

	stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffu-	
	so almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunio-	
	ne. =====	
	L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune	
	in cui l'Associazione ha sede. =====	
	===== Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione =====	
	L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno,	
	entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bi-	
	lancio consuntivo e del bilancio sociale (ove la redazione di	
	quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna), e per	
	gli altri adempimenti di propria competenza. =====	
	Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a	
	fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed	
	in occasione di importanti iniziative che interessino lo svi-	
	luppo associativo e del volontariato. =====	
	Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo	
	ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
	dei soci aventi diritto al voto. =====	
	L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle	
	materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio	
	direttivo o di almeno un terzo dei soci aventi diritto al vo-	
	to. =====	
	===== Art. 19 - Quorum costitutivi =====	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima con-	
	vocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi	

	diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei presenti. =====	
	L'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo quanto previ-	
	sto al successivo art. 21 u.c. , quando delibera sulle modifi-	
	che allo statuto o sulla variazione di sede è validamente co-	
	stituita, in prima convocazione, con la presenza della mag-	
	gioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convoca-	
	zione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto	
	al voto. =====	
	L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può a-	
	ver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. =====	
	L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video at-	
	traverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione	
	che: =====	
	- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione; =====	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno. =====	
	===== Art. 20 - Adempimenti =====	
	Le deliberazioni dell'assemblea comprese quelle relative al-	

	l'approvazione del bilancio, vengono prese a maggioranza as-	
	soluta dei presenti, con voto palese per alzata di mano, sal-	
	vo i casi speciali in cui l'assemblea medesima delibera il	
	voto a scrutinio segreto. =====	
	Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale,	
	da trascrivere in apposito libro. =====	
	===== Art. 21 - Validità delle deliberazioni =====	
	Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso	
	della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. =====	
	Le elezioni alle cariche sociali avvengono in assemblea gene-	
	rale a scrutinio segreto, ed a maggioranza relativa dei voti.	
	In caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più an-	
	ziano di servizio. =====	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a mo-	
	difiche dello statuto sociale ed a variazione della sede le-	
	gale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei	
	soci presenti con diritto di voto. =====	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo	
	scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patri-	
	monio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti	
	dei soci con diritto di voto. =====	
	===== Art. 22 - Intervento e rappresentanza =====	
	Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea. =====	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro associato mediante delega scritta anche in calce al-	

	l'avviso di convocazione. =====	
	Lo stesso socio può essere portatore fino a un massimo di tre	
	deleghe se il numero degli associati è inferiore a 500 (cin-	
	quecento), fino ad un massimo di cinque deleghe se il numero	
	degli associati non è inferiore a 500 (cinquecento). =====	
	===== Art. 23 - Competenze =====	
	L'assemblea ordinaria: =====	
	a) approva il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbliga-	
	torio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale; ==	
	b) approva le note e relazioni al bilancio del consiglio di-	
	rettivo; =====	
	c) definisce le linee programmatiche della Associazione; =====	
	d) approva il regolamento generale della Associazione e le	
	sue modifiche; =====	
	e) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e	
	dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche; =====	
	f) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; =====	
	g) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione le-	
	gale dei conti, e l'organo di controllo; =====	
	h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative; =====	
	i) delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione	
	e di rigetto delle istanze di ammissione pronunciati dal	
	Consiglio Direttivo; =====	
	l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal-	

	l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. =====	
	L'assemblea straordinaria delibera: =====	
	a) sulle modifiche dello statuto sociale; =====	
	b) sulla variazione della sede legale; =====	
	c) sull'istituzione di sezioni della Associazione; =====	
	d) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'Associazione. =====	
	===== Art. 24 - Consiglio direttivo =====	
	Il consiglio direttivo è composto da cinque componenti, com-	
	preso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio diret-	
	tivo devono essere soci dell'Associazione ovvero indicate,	
	tra i propri associati, dalle Organizzazioni di volontariato	
	associate. =====	
	Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito	
	alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento	
	della loro funzione. =====	
	I componenti del Consiglio direttivo non hanno l'obbligo di	
	espletare i turni di servizio per l'onere delle mansioni ese-	
	guite. =====	
	Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono	
	rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è su-	
	bordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, profes-	
	sionalità, si applica l'art. 2382 del Codice civile. =====	
	Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'ele-	

	zione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti	
	il presidente, il vicepresidente, che sostituisce il presi-	
	dente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento,	
	il segretario ed il tesoriere; deve nominare inoltre un di-	
	rettore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, sceglien-	
	dolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche	
	non soci; può nominare altri direttori con riferimento a spe-	
	cifici settori di attività dell'Associazione. =====	
	Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sa-	
	nitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Asso-	
	ciazione. =====	
	Il consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo	
	ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
	dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce alme-	
	no una volta ogni tre mesi. =====	
	Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presi-	
	dente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di	
	ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni	
	prima della data fissata per la riunione, salva la possibi-	
	lità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di	
	particolari motivi di urgenza. =====	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'or-	
	dine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione. ==	
	Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un ver-	
	bale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.	

	Il consigliere che per due volte consecutive, senza giustifi-	
	cato motivo, non prenderà parte alle sedute del Consiglio di-	
	rettivo, si intenderà decaduto dalla carica. =====	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte in	
	collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazio-	
	ne a distanza, a condizione che: =====	
	- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione; =====	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione; =====	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno. =====	
	===== Art. 25 - Quorum costitutivi e voto =====	
	Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza	
	della metà più uno dei componenti. =====	
	Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con	
	voto palese. =====	
	Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezio-	
	ne di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le	
	single persone. =====	
	Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della	

	maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto	
	del Presidente o, in sua assenza, del vice presidente ed in	
	manca di entrambi dal consigliere più anziano di servizio.	
	Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di	
	conflitto di interesse. =====	
	Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto	
	dall'assemblea, può partecipare alle riunioni del consiglio	
	medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e	
	di parola. =====	
	Nelle materie di competenza del direttore sanitario per di-	
	sposizioni di legge o attuative, il Consiglio direttivo deli-	
	bera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vinco-	
	lante. =====	
	===== Art. 26 - Competenze =====	
	Il Consiglio direttivo: =====	
	a. predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale	
	(ove obbligatorio o ritenuto opportuno), documenta il carat-	
	tere secondario e strumentale delle attività diverse even-	
	tualmente svolte ex art. 6 C.T.S., formula eventuali altre	
	proposte da presentare all'Assemblea; =====	
	b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea; =====	
	c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel	
	perseguimento degli obiettivi associativi; =====	
	d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed	
	altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli	

		obiettivi del presente Statuto; =====	
		e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo	
		quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto; =====	
		f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di so-	
		cio; =====	
		g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rap-	
		porto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di	
		legge; =====	
		h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni; =====	
		i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione del-	
		l'Associazione. =====	
		== Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi ==	
		1. La carica di Consigliere si perde per: =====	
		a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al	
		Consiglio Direttivo; =====	
		b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria; =====	
		c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, ina-	
		bilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa	
		l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, inca-	
		pacità ad esercitare uffici direttivi); =====	
		d) perdita della qualità di associato a seguito del verifi-	
		carsi di una o più delle cause previste da apposito articolo	
		del presente Statuto. =====	
		2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del	
		CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per	

	qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla tem-	
	poranea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati	
	nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo	
	dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati ri-	
	mangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che	
	dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove	
	detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convoca-	
	ta una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e	
	così a seguire. =====	
	3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei	
	Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consi-	
	glio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in	
	caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consi-	
	gliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordi-	
	naria con la massima urgenza consentita, per procedere all'e-	
	lezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'ele-	
	zione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in ca-	
	rica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion	
	fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per	
	giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea	
	sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima	
	Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non e-	
	letti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo	
	non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si	
	procederà allo scioglimento dell'Associazione =====	

	4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare	
	venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima	
	urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio	
	Direttivo. =====	
	===== Art. 27 bis - Presidente =====	
	Il presidente è responsabile del sodalizio e lo rappresenta,	
	ne ha l'alta vigilanza, veglia sull'osservanza dello statuto,	
	dei regolamenti e delle deliberazioni, presiede le Assemblee	
	generali e le adunanze del Consiglio direttivo. =====	
	Egli è presidente di diritto di tutte le commissioni ordina-	
	rie e straordinarie, con facoltà di delegare la presidenza	
	effettiva ad altri membri. =====	
	Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,	
	può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e	
	nominare avvocati nelle liti attive e passive. =====	
	Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati	
	dall'Associazione. =====	
	Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea in-	
	teramente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro com-	
	ponente del Consiglio stesso. =====	
	===== Art. 28 =====	
	L'organo di controllo: composizione, durata in carica e	
	funzionamento =====	
	1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di	
	legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea,	

	non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi	
	membri deve essere in possesso dei requisiti di cui	
	all'art.2397, c.2, del Codice civile. =====	
	2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed	
	è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto pre-	
	visto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui	
	cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade	
	automaticamente =====	
	3. Esso nomina al proprio interno un Presidente. =====	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verba-	
	le, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adu-	
	nanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella	
	sede dell'Associazione. =====	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più	
	membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima	
	della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione de-	
	gli stessi tramite una nuova elezione da parte	
	dell'Assemblea. =====	
	6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica	
	l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed	
	esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.	
	Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno	
	dell'Associazione. =====	
	Art.25 - Competenze dell'organo di controllo =====	
	1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati	

	nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In	
	particolare, lo stesso deve: =====	
	a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche	
	con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n. 231/2001, qua-	
	lora applicabili; =====	
	b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concre-	
	to funzionamento; =====	
	c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli	
	5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; =====	
	d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato re-	
	dato in conformità alle linee guida ministeriali di cui	
	all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale	
	dà atto degli esiti di tale monitoraggio; =====	
	e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle	
	materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza	
	diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddo-	
	ve convocato. =====	
	2. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo	
	settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revi-	
	sione legale dei conti, ove composto da revisori legali i-	
	scritti nell'apposito registro. =====	

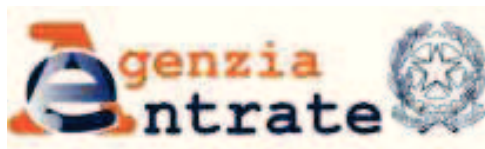
	3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documen-	
	tazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento	
	del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai	
	Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari. =====	
	Art.26 - Revisione legale dei conti =====	
	1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei	
	casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nomina-	
	re un revisore legale dei conti o una società di revisione	
	legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono	
	possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le	
	loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ri-	
	coprire cariche all'interno dell'associazione. =====	
	2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art.	
	31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligato-	
	rietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica	
	decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventua-	
	li accordi contrattuali stipulati =====	
	===== Art. 30 - Collegio dei probiviri =====	
	Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi	
	e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre an-	
	ni. I suoi componenti sono rieleggibili. =====	
	Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assem-	
	blea, elegge il presidente tra i propri componenti. =====	

	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito	
	libro. =====	
	Il Collegio dei probiviri, ove richiesto dal Consiglio diret-	
	tivo, ed effettuate le opportune verifiche, esprime il pro-	
	prio parere sui rapporti o reclami presentati dai soci,	
	nonchè sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti	
	adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art.	
	10. =====	
	Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi del-	
	l'associazione e procede, previamente alle decisioni, al ten-	
	tativo di conciliazione delle parti. =====	
	Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli	
	interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono i-	
	nappellabili. =====	
	===== Art. 31 - Libri sociali obbligatori =====	
	L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte	
	negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali	
	obbligatori per legge e, in particolare: =====	
	a) il libro degli associati o aderenti; =====	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea; =====	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-	
	glio Direttivo; =====	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	
	di controllo, qualora questo sia stato nominato; =====	

	e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	
	di revisione, qualora questo sia stato nominato; =====	
	f) registro dei volontari. =====	
	===== TITOLO V =====	
	===== NORME FINALI =====	
	===== Art. 32 - Sezioni =====	
	Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o	
	più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere do-	
	tate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi	
	ai criteri partecipativi del presente Statuto. =====	
	===== Art. 33 - Regolamenti =====	
	Il regolamento generale: =====	
	a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo; =====	
	b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali; =====	
	c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione; =====	
	d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto. =====	
	In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento.	

[illegible]

[illegible]



Ricevuta del: 16/02/2023 ora: 10:58:16

Utc: 1676541486687627

Utc_string: 2023-02-16T10:58:06.687627+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 16/02/2023

Ora invio: 10:58:06

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: Rep. 20316

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 186531263

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FNCGNN65E05F979K

Ufficio delle entrate competente:

TWH - Ufficio Territoriale di NUORO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 0,00 Euro

sul c/c intestato al codice fiscale: FNCGNN65E05F979K

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 20316/15656 (del codice fiscale: FNCGNN65E05F979K)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 519 del 16/02/2023

Ai fini della pubblicita' immobiliare il titolo e' stato trasmesso per via telematica